Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 121 dell'8 maggio 1976

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 maggio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Norme integrative e sostitutive del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Norme integrative e sostitutive del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sull'esercizio dell'attività di vendita di merci e sull'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;

Considerata la necessità di emanare norme di modificazione e di integrazione del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426;

Considerato che l'art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, prevede l'emanazione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di norme di applicazione della legge stessa;

Sentito il parere delle organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

Decreta:

Capo I

REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

Art. 1.

Definizioni

Agli effetti del presente decreto per « legge » si intende la legge 11 giugno 1971, n. 426; per « registro » il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 1 della legge; per « autorizzazione » sia l'autorizzazione alla vendita prevista dalla legge, sia la licenza di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; per « preposto » la persona iscritta nell'elenco di cui all'art. 9 della legge; per « camera di commercio » la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; per « somministrazione di alimenti e bevande » il consumo sul posto di tali prodotti; per « stagione » un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; per « tabelle merceologiche » o « tabelle » si intendono le tabelle merceologiche determinate con decreto 30 agosto 1971 del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; per « specializzazioni merceologiche » le tabelle merceologiche suindicate o categorie di prodotti oppure, se si tratta di somministrazione di alimenti e bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui all'art. 23, primo comma, del presente decreto.

Art. 2.

Natura del registro

Il registro e l'annesso elenco speciale sono pubblici.

Art. 3.

Efficacia dell'iscrizione nel registro

L'iscrizione nel registro per lo svolgimento dell'attività di vendita abilita all'esercizio della sola attività corrispondente alla specializzazione merceologica per la quale è stata disposta e alle altre specializzazioni rientranti nel medesimo gruppo merceologico di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 12 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, fatto salvo il diposto di cui all'art. 17, primo comma, di tale decreto.

L'iscrizione nel registro per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilita ad esercitare l'attività in qualunque forma, sede ed esercizio.

Art. 4.

Iscrizione al registro dei non residenti

L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dai seguenti:

« I soggetti residenti all'estero, aventi cittadinanza italiana o meno, debbono chiedere l'iscrizione nel registro della camera di commercio nella cui circoscrizione intendono svolgere la loro attività.

I soggetti non aventi cittadinanza italiana residenti all'estero debbono presentare la domanda d'iscrizione al registro attraverso i consolati italiani del rispettivo Paese di residenza.

I soggetti con cittadinanza italiana residenti all'estero e quelli non aventi tale cittadinanza, di paesi membri della Comunità economica europea e in essi residenti, hanno facoltà di presentare la domanda d'iscrizione al registro direttamente alla camera di commercio competente.

I soggetti non aventi cittadinanza italiana già autorizzati a soggiornare in Italia presentano la domanda d'iscrizione direttamente alla camera di commercio competente.

Qualora i soggetti di cui ai commi precedenti trasferiscano la loro residenza o sede legale in Italia, debbono darne comunicazione alla camera di commercio presso la quale sono iscritti, nonchè, se il trasferimento avviene nell'ambito di altra provincia, alla camera di commercio corrispondente. La comunicazione è data nei modi di cui al successivo art. 7.

Il Ministero degli affari esteri valuta la corrispondenza a quelli italiani dei titoli di studio o di capacità professionale rilasciati da stati esteri, qualora non esistano in proposito specifiche norme ».

Art. 5.

Utilizzatori in grande

Gli utilizzatori in grande di cui all'art. 1, n. 1), della legge sono le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, nonchè gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività.

Art. 6.

Esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e di quello al minuto per corrispondenza nello stesso punto di vendita.

Non costituisce violazione del divieto di esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al minuto nello stesso punto di vendita, sancito dall'art. 1, ultimo comma, della legge, l'utilizzazione dello stesso locale per l'esercizio del commercio all'ingrosso in sede fissa e della vendita al minuto per corrispondenza su catalogo o a domicilio di cui all'art. 36 della legge stessa.

Art. 7.

Sezione speciale per gli ambulanti

Nell'art. 4 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 debbono essere inseriti, dopo il primo comma, i seguenti:

« L'iscrizione è subordinata alle sole condizioni stabilita dall'art. 3 medesimo, salvo che si intenda esercitare la vendita dei prodotti previsti dall'art. 5, ultimo comma, della legge. In tale ipotesi può ottenere l'iscrizione solo chi abbia superato l'apposito esame.

Coloro che intendono esercitare ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 327, la vendita al minuto delle opere di pittura, di scultura, di grafica e degli oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico previsti dalla legge 20 novembre 1971, n. 1062, sono iscritti nella sezione speciale del registro di cui al primo comma distintamente da tutti gli altri ».

Art. 8.

Commissione per la tenuta del registro
Composizione e deliberazioni

All'art. 5 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 debbono essere aggiunti i commi seguenti:

« Con la stessa procedura di quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti.

La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dal prefetto almeno tre mesi prima della data di scadenza ».

L'art. 6 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni della commissione sono validamente adottate con il voto della maggioranza assoluta dei componenti della commissione stessa, e non dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il voto può essere segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti.

I voti degli astenuti sono computati ai fini del *quorum*.

Qualora la commissione non si pronunci entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, questa si intende respinta ».

Art. 9.

Commercio all'ingrosso mediante installazioni mobili

Il secondo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dal seguente:

« L'unità mobile può essere utilizzata per la vendita solo presso commercianti, grossisti o dettaglianti, od utilizzatori professionali od altri utilizzatori in grande, nonchè, secondo le norme dei regolamenti locali e le eventuali direttive contenute nei piani comunali, sulle aree pubbliche. Può essere formata anche da due o più installazioni, che facciano parte di un medesimo complesso operativo ».

Art. 10.

Commercio al minuto e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante installazioni mobili

I piani comunali e i regolamenti locali disciplinano l'esercizio dell'attività commerciale mediante le installazioni mobili di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 in conformità a quanto stabilisce lo art. 51 del regio decreto 29 dicembre 1939, n. 2255, per gli esercenti l'attività commerciale ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Art. 11.

Requisiti professionali per il commercio - Esame

L'ultimo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dai seguenti:

« L'idoneità all'esercizio dell'attività di vendita conseguita mediante esame è valida per ottenere l'iscrizione nel registro per tutte le specializzazioni merceologiche (tabelle o categorie di prodotti) per le quali siano previste le stesse materie d'esame.

L'esame si svolge in forma scritta, su questionari predisposti dalla commissione d'esame, e in forma orale, mediante colloquio.

L'esame richiesto dall'art. 5, ultimo comma, della legge è necessario per la vendita, e non per la somministrazione dei prodotti indicati nel successivo articolo 17 ».

Art. 12.
Commissione d'esame

L'art. 14 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dal seguente:

« La commissione d'esame prevista dall'art. 5 della legge è nominata dalla giunta camerale, è presieduta dal segretario generale o da un vice segretario generale della camera di commercio, oppure dal direttore o altro funzionario degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è costituita dai seguenti membri:

un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie;

un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;

il medico provinciale o altro funzionario da lui designato;

un rappresentante dell'intendenza di finanza;

un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro.

La giunta camerale nomina, altresì, un esperto del commercio per ciascuno dei primi sei gruppi merceologici indicati nel secondo comma del precedente articolo 12. Egli è chiamato a far parte della commissione per gli esami relativi al gruppo merceologico di sua competenza.

La commissione è integrata con il veterinario provinciale, o altro funzionario da lui designato, qualora l'esame riguardi le materie relative alle tabelle del gruppo *b*) di cui al secondo comma del precedente art. 12.

Per gli esami concernenti categorie di prodotti relativi alla tabella XIV la commissione è integrata, con sua deliberazione, da un esperto della materia relativa alle dette categorie merceologiche, salvo che per le carni di bassa macelleria per le quali si applicano le disposizioni sugli esami previste per i prodotti del gruppo *b*) di cui al precedente art. 12.

Il segretario della commissione è un funzionario della camera di commercio.

La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, qualora vi siano domande d'esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti per la materia dell'esame.

La giunta camerale stabilisce le modalità con le quali viene attestato l'esito dell'esame.

Con la stessa procedura di quelli effettivi possono essere nominati per la commissione d'esame anche membri supplenti.

La commissione d'esame dura in carica due anni. I suoi membri possono essere confermati.

Possono essere nominate più commissioni d'esame.

La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dalla giunta camerale almeno tre mesi prima della data di scadenza ».

La giunta camerale nomina un esperto della somministrazione per ciascuno dei tipi di esercizi di cui al successivo art. 23, primo comma. Lo stesso è chiamato a far parte della commissione d'esame di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, anche da solo, esclusivamente per esaminare coloro che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 13.
Requisiti professionali per il commercio: pratica commerciale

Il primo comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dai seguenti:

« Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 5, primo comma, n. 2), della legge ha titolo ad ottenere la iscrizione per l'esercizio di qualsiasi attività di vendita all'ingrosso o al minuto, fatto salvo il disposto dell'art. 17, primo comma, del presente decreto, la quale corrisponda al gruppo merceologico o alla categoria merceologica nel cui ambito il richiedente abbia conseguito il requisito della pratica commerciale. Per gruppo merceologico si intende quello di cui ai punti *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 12.

La pratica commerciale acquisita in esercizi autorizzati in base alla tabella VIII è valida ai fini della iscrizione nel registro per l'attività dei gruppi merceologici *a*), *d*), *e*), *f*) e per le categorie merceologiche della tabella XIV, fatto salvo il disposto dell'art. 17, primo comma, del presente decreto.

La pratica commerciale acquisita in imprese esercenti un'attività stagionale è valida ai fini dell'iscrizione nel registro a condizione che l'interessato dimostri di aver operato per almeno due stagioni ».

L'art. 16 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dal seguente:

« La pratica commerciale acquisita da chi abbia ottenuto l'iscrizione nel registro mediante l'esame di cui all'art. 5 della legge è valida esclusivamente nei limiti di cui al precedente art. 15, primo comma ».

Art. 14.
Requisiti professionali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: pratica commerciale.

L'art. 19 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dal seguente:

« La pratica commerciale acquisita in imprese esercenti un'attività stagionale è valida soltanto nei limiti di cui al precedente art. 15, terzo comma.

Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6, n. 2), della legge è provato ai sensi del precedente art. 15, quarto e quinto comma.

La pratica commerciale acquisita nelle imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande non è valida per l'iscrizione nel registro relativa all'esercizio di attività di vendita di merci, e viceversa ».

Art. 15.

Corsi professionali

Il secondo comma dell'art. 20 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dai seguenti:

« Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 5, primo comma, n. 3), della legge ha titolo ad ottenere la iscrizione solo per l'esercizio dell'attività di vendita, all'ingrosso o al minuto, corrispondente al gruppo merceologico per il quale abbia superato il corso professionale e di cui al precedente art. 12, fatto salvo il disposto dell'art. 17, primo comma, del presente decreto.

Il superamento dei corsi professionali riguardanti l'attività di vendita non è valido ai fini dell'iscrizione nel registro per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e viceversa ».

Art. 16.

Iscrizione delle società e delle associazioni volontarie

L'ultimo comma dell'art. 23 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dai seguenti:

« La trasformazione di una società commerciale in altra dei tipi riconosciuti dalle leggi vigenti non comporta la cancellazione della società dal registro, purchè avvenga nell'ambito della stessa categoria. La camera di commercio ne prende nota nel registro e nell'elenco speciale.

La trasformazione di cui al comma precedente deve essere comunicata alla camera di commercio entro trenta giorni dalla data da cui ha effetto. In caso di omissione si applica la sanzione di cui all'art. 56, primo comma.

Possono ottenere l'iscrizione nel registro come società soltanto quelle regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle leggi vigenti.

Ai fini dell'iscrizione nel registro e nell'annesso elenco speciale e della richiesta dell'autorizzazione alla vendita o della licenza di pubblica sicurezza previste dalla legge e dal presente decreto, per legali rappresentanti di enti si intendono anche le persone che lo ente, mediante apposita procura, investe della propria rappresentanza ai fini suddetti ».

All'art. 11 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 deve essere aggiunto il comma seguente:

« Le disposizioni del successivo art. 23 si applicano anche agli enti di cui al presente articolo ».

Art. 17.

Iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge

All'art. 25 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 debbono essere aggiunti i commi seguenti:

« L'imprenditore commerciale può impiegare come preposti solo le persone da lui stesso iscritte nell'elenco speciale. Il subentrante può continuare a servirsi dei preposti del dante causa, purchè ne dia notizia alla camera di commercio, che ne prende nota, entro un mese dalla data di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisto del titolo.

L'iscrizione delle persone di cui all'art. 9 della legge non è subordinata all'indicazione degli esercizi commerciali cui potranno essere preposte.

Non può essere iscritto nell'elenco speciale quale preposto ad un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande o per il commercio di oggetti preziosi chi non abbia anche i requisiti soggettivi richiesti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La sussistenza di tali requisiti viene dichiarata dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del preposto.

Il rappresentante di cui all'art. 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve essere iscritto nell'elenco speciale ».

Art. 18.

Iscrizione di persone giuridicamente incapaci

Nei casi in cui il tribunale autorizza la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace si provvede all'iscrizione provvisoria dello stesso nel registro, fino a che persiste lo stato di incapacità, e la autorizzazione alla vendita deve provvisoriamente essere intestata all'incapace.

A cura di chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace deve essere richiesta l'iscrizione nell'elenco speciale di idonea persona, secondo le norme previste dalla legge e dai decreti di applicazione in materia di subingresso.

Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve chiedere, a pena di decadenza dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale, l'iscrizione nel registro e la autorizzazione.

Qualora non ottenga l'iscrizione entro il termine di un anno dalla detta cessazione, decade dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo che il ritardo non dipenda da causa a lui non imputabile.

Art. 19.

Cancellazione dal registro

L'art. 24 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dal seguente:

« La cancelleria del tribunale e l'autorità di pubblica sicurezza, ciascuna per la parte di competenza, comu-

nicano alla camera di commercio di residenza i nominativi di coloro nei cui confronti siano state emanate sentenze passate in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 7, n. 2), della legge, o che si trovino nelle condizioni di cui ai numeri 1) e 3) di tale articolo o che abbiano perduto i requisiti soggettivi di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, eventualmente richiesti.

L'accertamento dei requisiti soggettivi di cui al comma precedente va disposto anche nei riguardi di chi, già iscritto a qualunque titolo nel registro, chieda la iscrizione per altra attività o specializzazione merceologica.

La cancellazione dal registro e dall'elenco speciale è disposta per la perdita dei requisiti soggettivi prescritti, per morte o per estinzione dei soggetti iscritti e anche su loro richiesta.

La cancellazione del preposto può essere chiesta anche dal preponente.

Il preposto che chieda la propria cancellazione deve comunicarlo contestualmente al preponente e, nei casi di subingresso, anche al subentrante.

La cancellazione del titolare dell'impresa commerciale dal registro non comporta la cancellazione del preposto dall'elenco speciale.

La commissione per la tenuta del registro, quando risulti che l'iscritto ha perduto i requisiti richiesti dall'art. 7 della legge, contesta il fatto all'interessato, fissandogli un termine non superiore a sessanta giorni per le sue eventuali deduzioni.

Nel caso in cui sia disposta la cancellazione, la camera di commercio informa immediatamente i comuni e le autorità di pubblica sicurezza che abbiano rilasciato autorizzazioni amministrative, per i conseguenti provvedimenti di loro competenza ».

L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale di un soggetto da essi cancellato avviene con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge.

Art. 20.

Pagamento del diritto fisso di cui all'art. 10 *della legge*

Il secondo comma dell'art. 29 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dal seguente:

« Colui che con la medesima domanda chiede l'iscrizione per più specializzazioni merceologiche è tenuto al pagamento di un solo diritto fisso. Tale disposizione si applica soltanto nell'ambito di un medesimo tipo di attività (commercio all'ingrosso, commercio al minuto, somministrazione di alimenti e bevande) ».

Capo II

PIANI COMUNALI

Art. 21.

Norme e direttive di carattere generale per la formazione dei piani comunali

Nell'art. 32 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 debbono essere inseriti i commi seguenti, prima dell'ultimo:

« Le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale possono essere fornite dalla regione per zone socio-economiche omogenee, nelle quali essa suddivide il proprio territorio. Possono costituire zone di tale tipo anche le comunità montane istituite dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Nel fornire le dette indicazioni la regione deve precisare i criteri di programmazione della rete distributiva attinenti alle grandi strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge.

I piani comunali possono prevedere il rilascio di autorizzazioni stagionali per ogni tipo di esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze della popolazione o si verifichi un notevole flusso turistico stagionale.

Il rilascio di autorizzazioni stagionali è possibile anche fino a quando non siano stati adottati i piani ».

Art. 22.

Adozione dei piani comunali

Qualora le osservazioni presentate al comune ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge non vengano esaminate dal consiglio comunale entro il termine prescritto, esse si intendono respinte.

L'accoglimento delle osservazioni di cui all'art. 20, quarto comma, della legge non dà inizio ad una nuova procedura di pubblicazione ed approvazione del piano.

Il termine stabilito dall'art. 20, ultimo comma, della legge per ricorrere contro il piano decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della regione della notizia dell'approvazione da parte del comitato regionale di controllo della delibera consiliare di adozione del piano.

Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del piano senza che il consiglio comunale abbia adottato il nuovo, il presidente della giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a due mesi da lui concessa su richiesta del comune, nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano. Il piano è approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge.

Fino a che il consiglio comunale non abbia adottato il nuovo piano continua ad applicarsi il precedente.

Qualora siano state presentate le osservazioni di cui all'art. 20 della legge e su di esse il consiglio comunale abbia deliberato, è dalla data di tale deliberazione che il piano deve intendersi approvato dal comune. In ogni altro caso la data di approvazione del piano è quella della delibera consiliare con la quale esso viene adottato.

Art. 23.

Tipi di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Ai fini della formazione dei piani e per il rilascio e la vidimazione delle relative licenze di pubblica sicurezza, gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vanno distinti in:

a) esercizi della ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione nonché di latte, di generi di pasticceria e gelateria, di dolciumi e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere *a*) e *b*) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'esplicazione di attività di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari).

Il piano o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale può prevedére il rilascio di licenze per esercizi di cui alla lettera *b*) nei quali sia esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

Le licenze rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per la somministrazione di bevande analcooliche e quelle rilasciate in base al disposto del comma precedente hanno validità fino a che i loro titolari non abbiano ottenuto le licenze per gli esercizi di cui alla lettera *b*) ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

Gli esercizi di cui al presente articolo hanno anche facoltà, in quanto tali, di vendere per asporto le bevande, nonché limitatamente a quelli di cui al punto *b*) del presente articolo e a condizione che il titolare e il preposto abbiano superato nei modi prescritti l'esame di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, i generi di gelateria e i dolciumi, esclusa la pasticceria. In ogni caso l'effettuazione dell'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge e vengano osservate le norme della legge stessa.

E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più licenze corrispondenti agli esercizi di cui al primo e secondo comma, fatti salvi i divieti di legge.

In occasione della prima vidimazione annuale delle licenze di pubblica sicurezza dopo l'entrata in vigore del presente articolo l'autorità competente provvederà ad indicare la loro corrispondenza a ciascuno dei tipi di cui al primo e secondo comma.

Art. 24.

Superficie globale della rete di vendita per generi di largo e generale consumo

Il secondo comma dell'art. 33 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo per gli esercizi diversi da quelli della tabella VIII è ripartito tra le specializzazioni merceologiche costituite dalle tabelle I, II, III, VI e IX ».

Qualora alla data di pubblicazione del presente decreto il piano comunale risulti già esecutivo, il consiglio comunale delibera se il limite massimo di superficie globale di vendita per la tabella VII vada determinato come integrazione del piano esistente o in sede di adozione del piano successivo. In ogni altro caso il consiglio comunale procede all'integrazione del piano predisposto.

L'integrazione del piano è deliberata secondo le stesse norme previste per l'adozione e non determina la data d'inizio del successivo quadriennio.

Art. 25.

Rilevazione della consistenza della rete distributiva

L'art. 36 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'approvazione e della revisione dei piani comunali e ai fini d'istituto delle camere di commercio coloro che svolgono le attività indicate nell'art. 1 della legge debbono fornire le notizie previste nelle schede informative di cui all'allegato n. 3 al presente decreto. La raccolta di tali notizie deve essere effettuata in modo diretto a cura, congiuntamente, della regione, delle camere di commercio e dei comuni interessati, secondo le indicazioni e i criteri stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La regione può integrare le schede informative predette, previo consenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le notizie di cui al primo comma sono raccolte con riferimento, la prima volta, alla situazione esistente al 31 dicembre 1972 e, successivamente, con periodicità quadriennale.

Le schede informative sono stampate e distribuite dalle camere di commercio.

Ai fini d'istituto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la rilevazione prevista dal presente articolo deve riguardare tutti gli esercizi esistenti nel territorio comunale, anche se operanti in settori non disciplinati dalla legge ».

Art. 26.

Integrazione di dati statistici

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, con riferimento alla situazione esistente alla fine dell'anno decorso, il comune dà notizia all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle superfici di vendita previste dai piani comunali e del numero delle autorizzazioni alla vendita di qualsiasi tipo rilasciate, distinguendo le une e le altre per specializzazione merceologica ed indicando la superficie di vendita autorizzata, secondo i criteri di classificazione di cui all'allegato n. 1 al presente decreto. Analoga comunicazione deve essere data dall'autorità di pubblica sicurezza per la parte di sua competenza, secondo i criteri di classificazione di cui al medesimo allegato n. 1.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, a pena di decadenza dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale, gli enti pubblici di cui all'art. 31 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le dimensioni del punto di vendita e la capacità degli impianti frigoriferi, distinguendole per provincia e per specializzazione commerciale secondo i criteri di cui all'allegato n. 2 al presente decreto. Analoghe notizie, distinte per comune, vanno date alle medesime condizioni all'UPICA nella cui circoscrizione si svolge l'attività commerciale.

Il titolare di esercizi commerciali all'ingrosso deve comunicare all'UPICA nella cui circoscrizione opera le dimensioni del punto di vendita, la capacità degli impianti frigoriferi e la specializzazione merceologica oggetto dell'attività, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività stessa, secondo i criteri di classificazione di cui all'allegato n. 3 al presente decreto. Analoga comunicazione va data entro il mese di gennaio di ciascun anno con riferimento alla situazione esistente alla fine dell'anno decorso.

Chiunque eserciti il commercio, all'ingrosso o al minuto, mediante le installazioni mobili di cui agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 o svolga l'attività di vendita di cui all'art. 36 della legge deve darne comunicazione alla camera di commercio nel cui registro è iscritto entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, indicando la specializzazione merceologica oggetto dell'attività stessa.

Copia di tutte le comunicazioni previste nei commi precedenti del presente articolo deve essere inviata alla giunta regionale entro gli stessi termini.

Il n. 1 della sezione I (Magazzino ingrosso) dell'allegato n. 3 (Mod. CC 1) al decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dallo stesso di cui alla sezione II (Negozi al minuto) del medesimo allegato. Le parole fra parentesi contenute nel n. 2 della sezione I (Magazzini ingrosso) del detto allegato sono sostituite dalle seguenti: « (Barrare il quadratino corrispondente all'attività esclusiva o prevalente. Indicare, altresì, con la massima approssimazione possibile, la effettiva superficie e cubatura corrispondenti a ciascun gruppo di merci che interessa, in rapporto allo spazio da esse occupato) ».

Le parole fra parentesi contenute nel n. 2 della sezione II (Negozi al minuto) dell'allegato di cui al comma precedente sono sostituite dalle seguenti: « (Barrare il quadratino corrispondente all'attività esclusiva o prevalente. Indicare, altresì, con la massima approssimazione possibile, la effettiva superficie di vendita di ciascun gruppo di merci che interessa, in rapporto alla cifra d'affari) ».

Nella sezione I (Magazzini ingrosso) dell'allegato n. 3 (Mod. CC 1) al decreto ministeriale 14 gennaio 1972 deve essere inserito, come punto 7, il seguente: « *Tecniche di vendita* (Barrare il quadratino corrispondente alla voce che interessa). Esclusivamente servizio tradizionale ☐ Prevalentemente servizio tradizionale ☐ Esclusivamente cash and carry ☐ Prevalentemente cash and carry ☐ ».

Nella sezione II (Negozi al minuto) dell'allegato n. 3 di cui al comma precedente deve essere inserito, come punto 3-*bis*, il seguente: « *Superficie totale del negozio* mq. . . . . . ».

Nella sezione III (Somministrazione al pubblico di alimenti o bevande) dell'allegato di cui al comma precedente deve essere inserito, come punto 2-*bis*, il seguente: « *Superficie totale dell'esercizio* mq. . . . . . ». Nella medesima sezione deve essere aggiunto agli altri lo stesso punto contraddistinto dalla denominazione « Tecniche di vendita » di cui alla sezione II (Negozi al minuto).

Nella « Parte generale » (lettera *B*) dell'allegato n. 3 al decreto ministeriale 14 gennaio 1972 va inserito il seguente punto 10: « *Specializzazione merceologica prevalente* ».

Art. 27

Commissioni previste dagli articoli 15, 16 *e* 17 *della legge*

All'art. 37 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 debbono essere aggiunti i commi seguenti:

« Con la stessa procedura di quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti.

La procedura di rinnovo delle commissioni va iniziata dai competenti organi almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Trascorso un mese dalla data di scadenza delle commissioni di cui agli articoli 15 16 e 17 della legge senza che sia stata nominata la nuova commissione, si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dall'art. 18, secondo e terzo comma, della legge.

Il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge ha valore vincolante solo fino alla data di approvazione da parte del consiglio comunale del primo piano.

Le commissioni di cui al presente articolo non intervengono per il rilascio delle nuove autorizzazioni nei casi di subingresso.

Nei comuni non capoluoghi di provincia la composizione delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge deve essere modificata in modo conforme al disposto degli articoli stessi, e la procedura per la nomina della nuova commissione deve essere iniziata, a decorrere dal momento in cui la popolazione residente risulti dall'anagrafe comunale essere divenuta superiore o inferiore ai 50.000 abitanti. Trascorso un mese senza che il consiglio comunale abbia nominato la nuova commissione, si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dall'art. 18, secondo comma, della legge.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente non possono essere rilasciate autorizzazioni se non con l'intervento della nuova commissione.

Nei comuni con popolazione residente uguale a 50.000 abitanti deve essere nominata la commissione di cui all'art. 15 della legge ».

Il primo e il secondo comma dell'art. 38 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 sono sostituiti dai seguenti:

« Le deliberazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono validamente adottate con il voto della maggioranza assoluta dei componenti della commissione, e non dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il voto può essere segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti.

I voti degli astenuti sono computati ai fini del *quorum* ».

Capo III

Autorizzazione amministrativa

Art. 28.

Autorizzazione amministrativa

Coloro a cui favore sia stato deciso in via definitiva un ricorso avverso il diniego dell'autorizzazione hanno diritto ad ottenere dall'autorità competente il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività commerciale.

Per autorizzazione « stagionale » si intende un'autorizzazione rilasciata ai sensi delle norme vigenti che autorizza all'esercizio dell'attività commerciale per una « stagione », la cui ampiezza è stabilita dal provvedimento autorizzatorio. Il rilascio e la validità di tale autorizzazione sono disciplinati dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali.

In occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni, sono rilasciate esclusivamente a chi è iscritto nel registro e non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione commerciale, né a quelle previste dai piani comunali, né a quelle di cui all'art. 9 della legge. Tale disposizione si applica anche alle licenze per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciate ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Della data di inizio della sospensione dell'attività non stagionale nell'esercizio di vendita al pubblico e in quello per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande il titolare deve dare notizia al comune e, per i pubblici esercizi, anche all'autorità di pubblica sicurezza, almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, qualora essa debba protrarsi per più di un mese.

In caso di comprovata necessità il sindaco proroga il termine per la revoca dell'autorizzazione anche nel caso di cui all'art. 31, lettera *b*), della legge.

Art. 29.

Ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita

All'art. 42 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 deve essere aggiunto il comma seguente:

« Qualora il piano comunale o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale non suddivida il territorio del comune in zone, il trasferimento di un esercizio di vendita da un punto all'altro del territorio comunale è soggetto alle stesse disposizioni di cui al primo comma. L'inosservanza di tali disposizioni è punita con la sanzione di cui al successivo art. 56, primo comma ».

All'art. 43 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 deve essere aggiunto il comma seguente:

« Agli effetti dell'art. 24, secondo comma, della legge l'ampliamento che modifica le caratteristiche dell'esercizio è quello che determina il raddoppio della superficie di vendita originaria dell'esercizio o, nella ipotesi di cui al primo comma, della superficie di vendita minima stabilita ».

Art. 30.

Priorità nell'accoglimento delle domande di autorizzazione

Ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge, per rilascio di un'autorizzazione all'attuazione di forme associative si intende il rilascio di un'autorizzazione ad un ente giuridico costituito da non meno di cinque esercenti che abbiano ad esso trasferito i propri esercizi commerciali e si trovino nelle condizioni indicate dal secondo comma dell'art. 29 stesso.

Qualora per una stessa zona o, se del caso, per l'intero comune vengano presentate, contestualmente, domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio commerciale, domande di autorizzazione all'ampliamento dei locali e domande di apertura di nuovi esercizi, le domande di trasferimento e di ampliamento debbono essere esaminate e accolte con priorità rispetto a quelle di apertura di nuovi esercizi, secondo il disposto dell'art. 29, secondo comma, della legge.

Qualora per una stessa zona o, se del caso, per l'intero comune esistano solo domande di apertura di nuovi esercizi, anche quelle fra esse che abbiano la medesima data di presentazione debbono essere esaminate secondo il criterio di cui all'art. 30, primo comma, della legge.

Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio commerciale e quelle di autorizzazione allo ampliamento dei locali, relative alla stessa zona o, se del caso, all'intero territorio comunale, e aventi la stessa data di presentazione, debbono essere esaminate secondo il seguente criterio di priorità:

a) per prima la domanda di trasferimento e di ampliamento presentata da un ente giuridico come quello di cui al primo comma;

b) per seconda la domanda di solo trasferimento presentata da un ente giuridico come quello di cui al primo comma;

c) per terza la domanda di solo ampliamento presentata da un ente giuridico come quello di cui al primo comma;

d) per quarta la domanda di trasferimento e di ampliamento presentata da un singolo esercente;

e) per quinta la domanda di solo trasferimento presentata da un singolo esercente;

f) per sesta la domanda di solo ampliamento presentata da un singolo esercente.

Qualora per ciascuna delle dette categorie esistano più domande, si segue per il loro esame lo stesso criterio di cui all'art. 30, primo comma, della legge.

Per data di presentazione si intende quella della spedizione della raccomandata con cui viene inoltrata la domanda.

Le norme dell'art. 29, secondo e terzo comma, della legge e quelle del presente articolo si applicano anche agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 31.

Vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui alla legge n. 426 e della licenza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge, i comuni possono assoggettare a vidimazione le autorizzazioni alla vendita da essa previste.

La vidimazione è effettuata annualmente, prima della scadenza di ciascun anno, computato con decorrenza dal giorno del rilascio, con l'apposizione di un visto sull'atto originario o su copia di esso autenticata ai sensi di legge.

La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita stagionali è effettuata prima della ripresa dell'attività commerciale, con le stesse modalità di cui al precedente secondo comma.

Nei casi di inosservanza dei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 56, secondo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita di cui ai precedenti commi non è soggetta al pagamento di alcuna tassa.

La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita, comprese quelle per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e la rinnovazione delle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande sono subordinate anche all'indicazione del numero e della data di iscrizione al registro delle ditte, nonché, quando l'attività commerciale si svolge in sede fissa, all'indicazione della superficie di vendita o di somministrazione utilizzata al momento della presentazione della domanda di vidimazione o di rinnovazione.

Art. 32.

Nulla osta regionale

L'art. 46 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dal seguente:

« La richiesta del nullaosta di cui agli articoli 26 e 27 della legge è necessaria solo per gli esercizi di vendita al minuto, va effettuata dagli interessati contestualmente alla presentazione delle domande di apertura e va trasmessa dal sindaco alla giunta regionale unitamente a tali domande.

Ai fini del nullaosta regionale di cui all'art. 27 della legge, il sindaco trasmette alla giunta regionale tutte le domande di apertura di esercizi con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, purché gli interessati abbiano i requisiti di legge e purché siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e le norme relative alla destinazione d'uso dei vari

edifici nelle zone urbane, di cui all'art. 24 della legge, ultimo comma.

Gli interessati inviano per conoscenza alla giunta regionale copia delle domande presentate per l'apertura degli esercizi di cui agli articoli 26 e 27 della legge.

La decisione sul nullaosta deve essere comunicata dalla giunta regionale al sindaco entro sette giorni dalla data della sua adozione. Entro trenta giorni da tale comunicazione il sindaco adotta i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della legge.

Trascorsi sei mesi dalla data di presentazione al sindaco delle domande di apertura senza che la giunta regionale abbia deciso sul nullaosta o, in caso di diniego del nullaosta, senza che il sindaco abbia adottato i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della legge, le dette domande si intendono respinte e si applica l'art. 28, ultimo comma, della legge.

Quando la giunta regionale concede il nullaosta, il sindaco deve rilasciare l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio entro trenta giorni dalla data del nullaosta medesimo, sempre che sussistano le condizioni di legge e siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e le norme relative alla destinazione d'uso dei vari edifici nelle zone urbane, indicati nell'ultimo comma dell'art. 24 della legge.

Il consenso della regione richiesto dagli articoli 26 e 27 della legge per l'impianto delle grandi strutture di vendita è necessario non soltanto quando la superficie di vendita raggiunga i limiti di cui agli articoli stessi fin dal momento della prima attivazione dell'esercizio, ma anche quando tali limiti siano raggiunti per via di successivi ampliamenti di un esercizio preesistente ».

Art. 33.

Subingresso di esercenti attività di vendita sottoposte ad autorizzazione

L'art. 47 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'art. 29, primo comma, della legge e dell'art. 48 del presente decreto, per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento della gestione ad altri che l'assumano in proprio.

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività commerciale, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto all'art. 31, lettera *a*), della legge, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di cui al comma precedente può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto la iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine di un anno è prorogato dal sindaco quandó il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto al registro, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un mese dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precendenti.

Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora non le ottenga entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui al terzo, quarto e sesto comma del presente articolo.

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla. Qualora non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art. 31, lettera *a*), della legge decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività commerciale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di vendita al pubblico al minuto di merci mediante apparecchi automatici.

Nei casi in cui a norma del precedente art. 43 l'attività di vendita sia esercitata su una superficie minore di quella minima prescritta, il nuovo titolare è obbligato ad adeguarsi alle norme relative alle superfici minime, se non sia il gestore *pro tempore*, o il coniuge o il discendente in linea diretta entro il terzo grado del precedente titolare.

Il subentrante nella gestione o nella proprietà di uno spaccio interno può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune ».

Art. 34.

Subingresso di esercenti la somministrazione di alimenti e bevande.

L'art. 49 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dal seguente:

« Per trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve intendersi, rispettivamente, il trasferimento della gestione ad altri che l'assumano in proprio e il trasferimento della proprietà dell'esercizio.

Il subentrante già iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto la licenza di pubblica sicurezza. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 31, lettera *a*), della legge decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Le disposizioni contenute nell'art. 47, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e decimo comma, del presente decreto si applicano anche per il subingresso di esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, intendendosi sostituiti al sindaco il questore e all'autorizzazione comunale alla vendita la licenza di pubblica sicurezza.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici ».

Art. 35.

Spacci interni

L'autorizzazione comunale rilasciata per la distribuzione di prodotti attraverso gli spacci interni e le cooperative di consumo di cui all'art. 34 della legge deve essere comunicata dal comune alla camera di commercio competente entro trenta giorni dalla data di rilascio.

Art. 36.

Somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici

Il sesto e settimo comma dell'art. 51 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 sono sostituiti dai seguenti:

« L'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande è subordinata esclusivamente all'iscrizione dell'esercente nel registro, al possesso da parte sua della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie. La licenza di pubblica sicurezza è rilasciata alle sole condizioni previste dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento.

L'installazione in un esercizio pubblico o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande è subordinata all'osservanza delle stesse norme contenute nel terzo comma del presente articolo.

Qualora la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ed essa adibito in modo esclusivo, la installazione di tali apparecchi va considerata come apertura di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed è soggetta alle stesse norme ».

Art. 37.

Tabelle merceologiche

I dolciumi freschi sono sottoposti alla stessa disciplina prevista per la pasticceria fresca dalla legge e dalle sue norme di applicazione.

Gli olii e i grassi alimentari che possono essere venduti in base alla tabella VI di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971 sono solamente quelli di origine vegetale e i prodotti alimentari conservati che possono essere venduti in base alla detta tabella sono esclusivamente quelli che siano preconfezionati.

La denominazione della tabella IX di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971 è sostituita dalla seguente: « Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria (sono esclusi gli accessori di abbigliamento e la biancheria intima) ».

La denominazione della tabella X di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971 è sostituita dalla seguente: « Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa ».

Gli accessori di abbigliamento e la biancheria intima di qualunque tipo e pregio sono esclusi dalla tabella X ed inclusi nella tabella XIV di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971.

Le disposizioni di cui al secondo e al quinto comma del presente articolo non si applicano a coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso della tabella VI e X o abbiano già maturato il diritto di ottenerle in base all'art. 7, primo comma, del decreto ministeriale 30 agosto 1971.

Sono abrogati il terzo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 agosto 1971 e il secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 54 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, concernente la vendita dei salumi a

taglio non preconfezionati. L'iscrizione nel registro per tabelle determinate ai sensi dell'art. 37, terzo comma, della legge è disciplinata secondo le norme relative alle tabelle del decreto ministeriale 30 agosto 1971 che comprendano le stesse categorie di prodotti.

Art. 38.

Procedura di iscrizione al registro e di rilascio dell'autorizzazione

Le domande di iscrizione al registro o di rilascio dell'autorizzazione debbono contenere l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'interessato e le altre notizie richieste dal decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

Coloro che chiedono l'iscrizione al registro o il rilascio dell'autorizzazione non sono tenuti a presentare certificati di residenza o far autenticare la firma apposta in calce alle domande.

Il soggetto iscritto nel registro che trasferisce la propria residenza o la sede legale in altra provincia è tenuto alla sola comunicazione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e non a fornire certificati di iscrizione al registro e, se ha preposti, allo elenco speciale.

La prova che il richiedente l'autorizzazione è iscritto nel registro è data nei modi di cui all'allegato n. 1 al decreto ministeriale 14 gennaio 1972. Gli interessati non sono tenuti a fornire certificati di iscrizione al registro o all'elenco speciale.

Le domande di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 24 della legge e della licenza di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 29 e 30 della legge e dall'art. 30 del presente decreto. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

L'esame e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:

a) alla condizione che l'interessato disponga, già all'atto della domanda, del locale di vendita e che ne dia dimostrazione;

b) all'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio;

c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneità dei locali e di quello di « prevenzione incendi ».

Il possesso dei requisiti professionali di cui ai numeri 1) e 3) degli articoli 5 e 6 della legge è dimostrato con l'esibizione dell'attestato di superamento dell'esame e del corso professionale oppure con l'indicazione degli estremi del medesimo, qualora l'esame sia stato sostenuto e il corso superato presso la stessa camera di commercio alla quale si chiede l'iscrizione.

Chiunque chieda un'autorizzazione prevista dalla legge o la licenza prevista dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve indicare anche la superficie di vendita o di somministrazione.

Nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita o di somministrazione, al pubblico, deve essere indicata la superficie di vendita o di somministrazione autorizzata.

Ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 24 della legge e della licenza di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, va redatto sul modulo di cui agli allegati n. 4 e n. 5 al presente decreto ed inviato in copia alla camera di commercio competente (articoli 41 e 44 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972), nonchè all'UPICA nella cui circoscrizione ha sede l'esercizio.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Art. 39.

Pubblicità dei prezzi

Il secondo e terzo comma dell'art. 55 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 sono sostituiti dai seguenti:

« Gli autoveicoli, i motoveicoli, le macchine, i pezzi di ricambio per autoveicoli, motoveicoli e macchine, il materiale per gli impianti elettrici e i materiali da costruzione non sono soggetti alla norma di cui al primo comma, purchè per l'adempimento dell'obbligo della pubblicità dei prezzi siano messi a disposizione degli acquirenti cataloghi e listini dell'impresa fornitrice o di quella di vendita, con indicazioni atte ad individuare il tipo di merce e il corrispondente prezzo al pubblico.

La norma di cui al primo comma non si applica ai giornali e alle riviste ».

Il terzo comma dell'art. 56 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dal seguente:

« Chi non indica in modo chiaro e ben visibile il prezzo delle merci esposte è punito con la sanzione di cui al secondo comma ».

Art. 40.

Sanzioni amministrative

La violazione delle norme contenute nell'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e nell'art. 28, quarto comma, del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 56, primo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

Con la stessa sanzione di cui al comma precedente è punito l'esercente un'attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche che non tenga esposto in modo ben

visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'iscrizione al registro dei commercianti e a quello delle ditte, nonchè gli estremi dell'autorizzazione eventualmente prescritta. Con la medesima sanzione è punito anche l'esercente l'attività di vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio che non indichi sul catalogo, sul materiale pubblicitario e sugli altri atti e documenti dell'impresa gli estremi dell'iscrizione al registro dei commercianti e a quello delle ditte.

I limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 56, primo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e i limiti minimi previsti dal secondo e dal quinto comma dello stesso articolo sono quadruplicati.

Chiunque venda prodotti non compresi nella tabella o nella categoria merceologica per la quale è abilitato dal registro e, se del caso, ha ottenuto l'autorizzazione alla vendita è punito con le sanzioni di cui all'art. 39, primo e secondo comma, della legge.

Salvo che non costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o in altri atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 56, quinto comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire notizie o dati previsti dalle norme del presente decreto.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo art. 56 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e dal presente decreto sono irrogate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i proventi sono devoluti allo Stato. Si osservano, per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute in caso di mancato versamento nel termine prescritto, le disposizioni degli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 41.

Sfera di applicazione della legge

L'art. 57 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'art. 45, n. 7), della legge, per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Ai fini dell'art. 45, n. 2), della legge, per prodotti farmaceutici o specialità medicinali si intendono anche gli altri prodotti affini, i presidi medico-chirurgici e gli articoli sanitari, normalmente posti in vendita, nelle farmacie, secondo gli usi.

Restano salve le disposizioni relative ai benefici accordati ai profughi per l'esercizio dell'attività commerciale dall'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568. Esse possono trovare applicazione esclusivamente per l'esercizio della specializzazione merceologica legalmente esplicata nei territori di provenienza, e per una sola volta.

Per vendita in forma ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, vietata dall'art. 87 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi esclusivamente la vendita o la somministrazione su aree pubbliche di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e allo art. 9 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

L'autorizzazione per la vendita al pubblico, al minuto, in sede fissa dei soli alimenti surgelati, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, è rilasciata dal sindaco alla sola condizione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal citato art. 3 e dell'iscrizione dell'interessato nel registro.

Fatto salvo il disposto del comma precedente, il commercio degli alimenti surgelati è disciplinato dalle norme della legge.

L'iscrizione al registro e il rilascio dell'autorizzazione comunale per la vendita dei prodotti oggetto dell'esercizio delle arti ausiliare delle professioni sanitarie, e di cui all'art. 6 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, sono disposti alle sole condizioni previste dalla legge e dalle relative norme di applicazione.

Qualora il titolare dell'attività commerciale suddetta non sia autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria o, pur essendolo, non eserciti direttamente l'attività commerciale, deve esserlo la persona preposta alla vendita ai sensi dell'art. 9 della legge. Chi viola tale disposizione è punito con la cancellazione dal registro e la revoca dell'autorizzazione alla vendita.

Gli industriali e gli artigiani di cui all'art. 2 della legge che intendano vendere al pubblico, al minuto, i loro prodotti sono soggetti alle norme della legge concernenti le autorizzazioni alla vendita, salvo che l'attività commerciale sia esercitata nei locali di produzione dei prodotti stessi.

Le disposizioni della legge non si applicano:

1) a chi esercita il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, sia allo stato fresco che conservato;

2) ai produttori agricoli, singoli o associati, che vendano al pubblico, al minuto, sui propri fondi, i propri prodotti ottenuti per coltura o allevamento;

3) ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al minuto, la cacciagione e il pesce proveniente dall'esercizio della loro attività;

4) a coloro che rappresentano, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 489, il titolare della licenza per la vendita in forma ambulante di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 327;

5) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo;

6) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

7) alla vendita degli olii minerali e dei prodotti petroliferi di cui all'art. 1 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, nei casi in cui è soggetta, in conformità delle norme che disciplinano il settore, a concessione o autorizzazione prefettizia o ministeriale, esclusa però l'ipotesi della vendita al minuto in sede fissa dei gas di petrolio liquefatti in bombole ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 7;

8) all'attività di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, purchè riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse ».

Art. 42.

Commercio di oggetti preziosi

La legge e le relative norme regolamentari di esecuzione si applicano anche al commercio all'ingrosso e al minuto degli oggetti preziosi di cui all'art. 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Ai fini del presente articolo per oggetti preziosi si intendono gli oggetti costituiti in tutto o in parte dai metalli preziosi di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonchè i coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e le pietre preziose. Per pietre preziose si intendono i diamanti, i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi, anche se venduti sciolti, e ogni altra pietra che sia unita ai metalli di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, o agli altri oggetti suindicati.

L'iscrizione nel registro per l'esercizio del commercio all'ingrosso e al minuto degli oggetti preziosi è disposta per la categoria merceologica « oggetti preziosi » di cui alla tabella XIV del decreto ministeriale 30 agosto 1971 ed è subordinata anche al possesso della licenza prevista dall'art. 127 del regio decreto 18 giugno 1931, numero 773.

L'autorizzazione relativa al commercio di oggetti preziosi è rilasciata per la categoria merceologica di cui al comma precedente.

Art. 43.

Norme transitorie per il commercio degli oggetti preziosi

Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano in possesso della licenza per il commercio di oggetti preziosi prevista dall'art. 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro e, se del caso, anche l'autorizzazione alla vendita di cui alla legge, purchè presentino la relativa domanda alla camera di commercio e al comune competente entro un anno dalla data suddetta.

Chi non presenta la domanda di cui al precedente comma entro il termine prescritto decade dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale.

Le persone preposte ai punti di vendita in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte di diritto nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge, purchè l'iscrizione sia richiesta dai soggetti indicati nel primo comma del presente articolo entro un anno dalla data suddetta. Scaduto tale termine senza che l'iscrizione sia stata richiesta, viene meno la possibilità di impiegare di diritto come preposti le persone suindicate.

Per l'iscrizione nel registro e nell'annesso elenco speciale e per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai sensi del presente articolo non è dovuta alcuna tassa di concessione governativa.

Resta salva l'applicazione dell'art. 10 della legge e dell'art. 29 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

ALLEGATO N 1
Quadro A

ATTIVITA' DI VENDITA AUTORIZZATA AI SENSI DELL ART 24 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N 426

Situazione al 31 dicembre *nel comune di* . . . . (esclusi gli enti pubblici)

TABELLE	Numero autorizzazioni rilasciate per			Superficie globale prevista dal piano per gener di largo e generale consumo	Superfici vendita autorizzate per			Totale superfici autorizzate (a + b) distinte per nazionalità degli operatori			
	apertura	ampliamento	trasferimento sede		apertura (a)	ampliamento (b)	trasferimento sede	Italia	C.E.E.	Altri	Totale
Decreto ministeriale 30 agosto 1971:											
I											
II											
III											
IV				—							
V				—							
VI											
VII											
VIII											
IX											
X				—							
XI				—							
XII				—							
XIII				—							
XIV				—							
Totale . . .											
Art. 54 - Decreto ministeriale 14 gennaio 1972:											
Latte				—							
Salumi				—							
. . . .				—							
. . . .				—							
. . . .				—							
Totale . . .											
Totale generale . . .											

Quadro B

SUPERFICI DI VENDITA GESTITE DAGLI ENTI GIURIDICI DI CUI ALL'ART. 29, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426, E ALL'ART. 30, PRIMO COMMA, DEL DECRETO MINISTERIALE 28 APRILE 1976

Situazione al 31 *dicembre* . . . ***nel comune di*** . . . .
(desunta dal quadro *A*)

TABELLE	Superfici vendita corrispondenti
Decreto ministeriale 30 agosto 1971:	
I . .	
II . .	
III . .	
IV	
V	
VI	
VII . . .	
VIII	
IX	
X	
XI	
XII	
XIII	
XIV	
Totale .	
Art. 54 - Decreto ministeriale 14 gennaio 1972:	
Latte	
Salumi	
. . .	
. . . .	
Totale .	
Totale generale . .	

Quadro C

PUNTI DI VENDITA AL MINUTO AUTORIZZATI IN BASE ALL'ART 24 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971 N 426, ESISTENTI NEL COMUNE DI . . .
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DISTINTI SECONDO IL NUMERO E LA SPECIE DELLE TABELLE MERCEOLOGICHE POSSEDUTE DA CIASCUNO

Punti di vendita aventi un numero di tabelle pari a											
1		2		3		4		5			
Numero esercizi	Tabella	Numero esercizi	Tabella	Numero esercizi	Tabella	Numero esercizi	Tabella	Numero esercizi	Tabella	Numero esercizi	Tabella

Nella colonna delle tabelle debbono essere indicate, *in cifre romane*, le corrispondenti tabelle del decreto ministeriale 30 agosto 1971 e quelle istituite ai sensi dell'art. 31, terzo comma, della legge e dell'art. 54 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

Quadro D

AUTORIZZAZIONI RILASCIATE AI FARMACISTI E DIRETTORI DI FARMACIA, AI TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO E AI TITOLARI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI DI CUI ALL'ART. 45 DELLA LEGGE, NUMERI 2), 3) e 7), E ALL'ART. 53, SETTIMO COMMA, DEL DECRETO MINISTERIALE 14 GENNAIO 1972, DISTINTE PER TABELLE MERCEOLOGICHE.

Situazione al 31 *dicembre* . . . . . *nel comune di* . . . .

Farmacisti: F
Rivendite generi monopolio: T
Impianti distribuzione automatica carburanti: C

TABELLE	Numero autorizzazioni rilasciate per apertura		
	F	T	C
Decreto ministeriale 30 agosto 1971:			
I			
II			
III			
IV			
V			
VI			
VII			
VIII			
IX			
X			
XI			
XII			
XIII			
XIV			
Totale . . .			
Art. 54 - Decreto ministeriale 14 gennaio 1972:			
Latte			
. . . .			
. . . .			
. . . .			
. . . .			
Totale . . .			
Totale generale . . .			

Quadro E

ATTIVITA' DI VENDITA MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (art. 35 legge 11 giugno 1971, n. 426)

Situazione al 31 dicembre . . . . . nel comune di . . . .

SETTORE MERCEOLOGICO	Numero autorizzazioni rilasciate	Numero distributori autorizzati
Alimentare		
Non alimentare		
Misto		
Totale . . .		

Quadro F

ATTIVITA' DI VENDITA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 59

Situazione al 31 dicembre . . . . nel comune di . . . .

GAMMA MERCEOLOGICA	Numero autorizzazioni rilasciate	Superfici vendita corrispondenti
Totale . . .		

Quadro G

ATTIVITA' DI VENDITA NEGLI SPACCI INTERNI E NELLE COOPERATIVE DI CONSUMO (art. 34 legge 11 giugno 1971, n. 426)

Situazione al 31 *dicembre* . . . . . *nel comune di* . . . .

SPACCI INTERNI

SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	Numero autorizzazioni rilasciate	Superfici vendita corrispondenti
Totale . . .		

COOPERATIVE DI CONSUMO

SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	Numero autorizzazioni rilasciate	Superfici vendita corrispondenti
Totale . . .		

Quadro H

ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA AMBULANTE (legge 5 febbraio 1934, n. 327) - NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE, DISTINTE PER SETTORE MERCEOLOGICO E SECONDO IL NUMERO DELLE PROVINCIE PER LE QUALI SONO VALIDE.

Situazione al 31 *dicembre* . . . . . *nel comune di* . . . .

SETTORE MERCEOLOGICO	Numero delle autorizzazioni rilasciate							
	nel complesso	secondo il numero delle provincie di validità						
		1	2	3	4	5	6	. . .
Alimentare								
Non alimentare								
Misto								
Totale . . .								

Quadro I

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Situazione al 31 dicembre . . . *nel comune di* . . . . (esclusi gli enti pubblici)

ESERCIZI		Numero licenze rilasciate per			Superficie globale prevista dal piano	Superfici autorizzate per			Totale superfici (*a* + *b*) distinte per nazionalità degli operatori			
Tipo	Categoria	Apertura	Ampliamento	Trasferimento sede		Apertura (*a*)	Ampliamento (*b*)	Trasferimento sede	Italia	C.E.E.	Altri	Totale
Ristorazione (art. 23, lettera *a*)												
Totale . . .												
Somministrazione di bevande, pasticceria, ecc. (art. 23, lettera *b*)												
Totale . . .												
Somministrazione di alimenti e bevande in locali di pubblico spettacolo (art. 23, lettera *c*)												
Totale . . .												
Somministrazione analcoolici, pasticceria, ecc. (art. 23, secondo comma)												
Totale . . .												
Totale generale . . .												

ALLEGATO N 2
Quadro A

ATTIVITA' DI VENDITA ALL'INGROSSO E AL MINUTO ESERCITATA DA ENTI PUBBLICI (art 31 decreto ministeriale 14 gennaio 1972)

Situazione al 31 dicembre . . . . nella provincia di . . . .

SETTORE MERCEOLOGICO	PUNTI DI VENDITA								
	Ingrosso							Minuto	
	Numero	Superfici commerciali (1)	Cubatura locali (2)	Impianti frigoriferi in mc per prodotti				numero	superfici vendita
				ortofrutticoli	carnei	ittici	totale		
Alimentare									
Non alimentare									
Misto (alimentare e non alimentare, quando non vi sia netta prevalenza di uno dei due settori)									
Totale . . .									

(1) Indicare la superficie destinata all'esercizio dell'attività, esclusa quella utilizzata per gli uffici ed i servizi.
(2) Indicare la cubatura corrispondente alla superficie commerciale.

Quadro B

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ESERCITATA DA ENTI PUBBLICI
(art. 31 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972)

Situazione al 31 *dicembre* . . . . . *nella provincia di* . . . .

ESERCIZI			
TIPO	Categoria	Numero	Superfici vendita
Ristorazione (art. 23, lettera *a*)			
Totale .			
Somministrazione di bevande, pasticceria, ecc. (art. 23, lettera *b*)			
Totale . . .			
Somministrazione di alimenti e bevande in locali di pubblico spettacolo (art. 23, lettera *c*)			
Totale . . .			
Somministrazione di analcoolici, pasticceria, ecc. (art. 23, secondo comma)			
Totale . .			
Totale generale . .			

ALLEGATO N. 3

COMMERCIO ALL'INGROSSO ESERCITATO DA . . DI NAZIONALITA' . .

NEL PUNTO DI VENDITA SITO NEL COMUNE . via/piazza . n. .

IN PROVINCIA DI .

Settore merceologico (barrare il quadratino corrispondente alla voce che interessa)

☐ Alimentare ☐ Non alimentare ☐ Misto (alimentare e non alimentare, quando non vi sia netta prevalenza di uno dei due settori)

Dimensioni del punto di vendita

superficie commerciale (1): mq

cubatura dei locali (2): mc .

Impianti frigoriferi: mc .

Numero di iscrizione al registro ditte

Numero di iscrizione al registro esercenti il commercio .

Numero di iscrizione agli albi, di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125 .

SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA (Barrare il quadratino corrispondente alla voce che interessa)		Superficie commerciale	Cubatura dei locali	Impianti frigoriferi in mc
Cereali, legumi, farine, paste	☐			
Animali vivi, carni, uova, pollame .	☐			
Pesce fresco e conservato .	☐			
Prodotti ortofrutticoli	☐			
Altri prodotti alimentari, droghe, tropicali, bevande .	☐			
Vini e olî .	☐			
Materiali da costruzione, impianti igienico-sanitari, articoli di installazione, legnami	☐			
Ferro, acciai, ferramenta e affini .	☐			
Macchine per l'industria, il commercio e l'agricoltura .	☐			
Veicoli, parti di ricambio, gomme, pneumatici .	☐			
Carburanti, lubrificanti, combustibili	☐			
Prodotti chimici, medicinali, sanitari, odontotecnici, di profumeria e cosmesi .	☐			
Apparecchi e materiale radiotelevisivo, elettrodomestici, apparecchiatura per la casa, mobili	☐			
Tessuti, articoli di abbigliamento, articoli da viaggio e pelletterie, calzature, pellicceria	☐			
Cuoi, pelli greggie e conciate	☐			
Vetrerie, cristallerie, ceramiche, articoli casalinghi e affini .	☐			
Gioie, pietre e metalli preziosi, orologerie .	☐			
Carta, libri, cartoleria, apparecchi ottici e fotografici . .	☐			
Sementi, piante, prodotti per l'agricoltura .	☐			
Altri da specificare .	☐			

(1) Indicare la superficie destinata all'esercizio dell'attività, esclusa quella utilizzata per gli uffici ed i servizi.
(2) Indicare la cubatura corrispondente alla superficie commerciale.

ALLEGATO N. 4

COMUNE DI . . . .

IL SINDACO

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;

. . . .

. . . .

. . . .

rilascia/revoca a (cancellare la parola che non interessa) . . . . residente a . . . .

di nazionalità . . . ., iscritto nel registro dei commercianti della camera di commercio di . . . . .

in data . . . . con il n. . . . . . .:

a) l'autorizzazione n. . . . per la tabella merceologica (1) . . . . e per una superficie di vendita di mq . . . corrispondente al locale ubicato in via/piazza . . . .;

l'autorizzazione n. . . . per la tabella merceologica . . . .

. . . .

b) l'autorizzazione n. . . . per l'ampliamento di mq . . . della preesistente superficie di vendita corrispondente all'autorizzazione n. (2) . . . . e alla tabella merceologica . . . . . . relative al locale ubicato in via/piazza . . . .

l'autorizzazione n. . . . per l'ampliamento . . . .

. . . .

c) l'autorizzazione n. . . . per il trasferimento della superficie di vendita corrispondente all'autorizzazione n. (2) . . dal locale ubicato in via/piazza . . . . al locale ubicato in via/piazza . . . .

l'autorizzazione n. . . . per il trasferimento . . . .

. . . .

. . ., addì . . . . . .

(1) Le tabelle merceologiche debbono essere indicate impiegando le cifre romane corrispondenti di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971 e di cui alle nuove tabelle istituite ai sensi dell'art. 37, terzo comma, della legge e dell'art. 54 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972. Nell'indicare la tabella XIV è necessario specificare la categoria merceologica per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

(2) Si tratta dell'autorizzazione rilasciata per l'apertura. Nel caso che ci sia stato un ampliamento di superficie indicare *anche* il numero dell'autorizzazione all'ampliamento rilasciata.

ALLEGATO N. 5

QUESTURA DI . . . . . .

IL QUESTORE

Visto . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

rilascia/revoca a (cancellare la parola che non interessa) . . . . . . residente a . . di nazionalità . . . . . ., iscritto nel registro dei commercianti della camera di commercio di . in data . . . . con il n. . ..

a) la licenza n. . . . per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 23 (1) . . . . del decreto . . . . su una superficie di somministrazione di mq. . . nel locale ubicato in via/piazza . . . .

la licenza n. . . . per l'esercizio . . . .

. . . .

b) la licenza n. . . per l'ampliamento di mq. . . della preesistente superficie di somministrazione corrispondente alla licenza n (2) . . e al locale ubicato in via/piazza . . . .

la licenza n. . . . per l'ampliamento . . . .

. . . .

. . . .

c) la licenza n. . . per il trasferimento della superficie di somministrazione corrispondente alla licenza n. (2) . . dal locale ubicato in via/piazza . . . . . al locale ubicato in via/piazza . . . . .

la licenza n. . . per il trasferimento . . . .

. . . .

. ., addì . . .

---

(1) Il tipo di esercizio di cui all'art. 23 si deve indicare facendo riferimento, a seconda dei casi, o alle lettere del primo comma o al secondo comma.

(2) Si tratta della licenza rilasciata per l'apertura. Nel caso che ci sia stato un ampliamento di superficie indicare *anche* il numero della licenza rilasciata per l'ampliamento.

(8169)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

L. 300 (5651152/8) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411200761210)